

STATUTO
della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ADVENTURE & BIKE TEAM

Articolo 1
Denominazione, sede e durata

1. La già costituita "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ADVENTURE & BIKE TEAM", in sigla "A.S.D. AVVENTURE & BIKE TEAM" ai sensi dell'art. 12 delle Preleggi e artt. 36 e seguenti del Codice Civile attualmente riveste la forma di associazione sportiva non riconosciuta priva di personalità giuridica. L'acronimo di "A.S.D." dovrà essere inserito nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in genere verso i terzi. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Dlgs. 28/02/21 n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle altre disposizioni di Legge in materia.
2. L'Associazione ha sede in PADOVA, in Via Fornaci n.94. Il trasferimento della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2
Scopo e oggetto sociale

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, persegue finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità la pratica e la diffusione delle attività sportive dilettantistiche connesse allo sport del ciclismo in tutte le sue varianti (MTB, gravel, strada, ciclocross, ...) prevalentemente in favore dei propri associati. Tale scopo, visto l'elevato valore sociale, formativo, psico-fisico e morale dello sport in genere, potrà essere raggiunto mediante la gestione e partecipazione a ogni forma di attività agonistica, ricreativa, o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina sportiva. Per il miglior raggiungimento del suo scopo sociale, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature sportive a ciò abilitate nonché proporre attività formative, didattiche e di formazione per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della citata disciplina sportiva. Nelle proprie sedi l'associazione potrà svolgere attività ricreative in favore dei propri associati, ivi compresa la gestione di punti di ristoro. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 9 del Dlgs 36/2021, attività diverse da quelle principali purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
4. L'associazione si conformerà agli Statuti ed ai regolamenti della Federazione e/o Enti di Promozione Sportiva di appartenenza sia nazionale che internazionale e s'impegna fin d'ora ad

accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle suddette dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva ed a tale proposito l'associazione dovrà essere iscritta al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Il presente Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 3 **Associati e domanda di ammissione**

1. Sono associati dell'associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi associativi, partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive, si impegnano a realizzare le attività di interesse generale e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione e/o Ente di appartenenza e dei suoi organi.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può entro i 60 giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati nella prima convocazione utile.
4. In caso di domanda di ammissione a associato presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata o rimborsata.

Articolo 4 **Diritti e doveri degli associati e tesserati**

1. Tutti gli associati maggiorenni godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. All'associato maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al presente statuto.
3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo secondo le modalità stabilite negli eventuali regolamenti.
4. Assumono la qualità di tesserati tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune attività dell'associazione, condividendone le finalità.
5. La qualifica di tesserato si ottiene dal soggetto interessato (atleta, dirigente, tecnico) e per il tramite dell'associazione, mediante un atto amministrativo o richiesta di adesione alla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e non dà diritto a partecipare alla vita

dell'associazione, è personale e non è trasmissibile. Il tesserato pertanto non assume la qualità di associato dell'associazione.

Articolo 5 Decadenza degli associati

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria o decesso;
- b) morosità del versamento della quota associativa protrattasi oltre due mesi dalla fine di ciascun esercizio sociale;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli nei confronti dell'associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'associato.
- d) scioglimento dell'associazione secondo le disposizioni del presente statuto.

2. il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

3. L'associato radiato non può essere più riammesso.

Articolo 6 Volontario e attività di volontariato

Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Articolo 7 Organi sociali

Gli organi sociali sono costituiti da:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione;
- d) Organo di controllo, qualora istituito

Articolo 8 Funzionamento dell'assemblea degli associati

1. L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione e può essere convocata in sessioni ordinarie e/o straordinarie. Quando è regolarmente convocata e

costituita rappresenta l'universalità degli associati, è composta dagli associati risultanti dal libro degli associati ed in regola con la quota associativa e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta dal Consiglio Direttivo, da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

3. Le assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4. Le riunioni dell'assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

5. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'associazione ed in caso di sua assenza o impedimento, da una persona nominata a Presidente dell'assemblea o dal Vice Presidente.

6. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

9. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un Notaio.

10. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Articolo 9 **Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2. Ciascun associato maggiorenne ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati (egli stesso incluso).

Articolo 10 Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il rendiconto economico-finanziario;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 11 Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica e/o PEC, telegramma, SMS e chat di messaggistica istantanea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. E' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione, sull'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina del Presidente dell'associazione e degli altri componenti del consiglio direttivo, sulla nomina del collegio dei revisori dei conti e di colui che ne rivestirà la carica di presidente e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 12

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza con le stesse modalità previste all'art. 11.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti almeno 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del CC, per lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 13

Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà ed indirizzi dell'assemblea degli associati alla quale risponde direttamente. E' composto da un numero variabile da 3 a 7 componenti, eletti dall'assemblea degli associati. Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche in audio/video conferenza, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni ed in relazione al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2382 del codice civile e l'art. 2475-ter del codice civile. Ai membri dell'Organo di amministrazione dell'associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale e Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14

Dimissioni di un consigliere

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non

eletto. Ove non vi siano candidati disponibili, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 **Compiti del consiglio direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare, o delegare un consigliere, sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui al presente statuto;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) amministrare l'associazione ed attuare le deliberazioni dell'assemblea
- e) stipulare gli atti e contratti inerenti le attività associative e curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza

Articolo 16 **Il Presidente e il vicepresidente**

1 Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

2 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

3 Il Presidente è eletto dall'assemblea degli associati e rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Resta in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea degli associati.

4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

5 Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Articolo 17

Organo di controllo

1. È facoltà dell'Assemblea nominare un organo di controllo, anche monocratico. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile.
2. Spetta all'organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell'organo medesimo:
 - vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell'Assemblea, la revisione dei conti.
4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 18

Il segretario

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo

Articolo 19

Anno sociale e rendiconto

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 (primo) Gennaio e terminano il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Articolo 20

Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione.

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Articolo 21 **Patrimonio e Risorse economiche e finanziarie**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 22

Responsabilità ed assicurazione dei volontari, responsabilità e assicurazione dell'associazione

I volontari sono assicurati dall'Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 36/2021- Si applica l'art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 23 **Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute a un tentativo di conciliazione secondo la disciplina del D.lgs. 4.3.2010, n. 28.
2. Le parti s'impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di ricorrere a procedimenti arbitrari e/o giudiziali.

Articolo 24 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è regolato dall'art. 10 del presente Statuto.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 25 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione e/o enti a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile ed al Dlgs. del 28/02/2021 n. 36.

Gode dell'esenzione dall'imposta di bollo (Dpr 647/72) come da L. 145/18 comma 646 ed della imposta di registro in osservanza all'adeguamento degli Statuti previsto dall'art. 7, comma 1 del Dlgs 36/2021.